



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0017/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0287/TFNSD/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Antonella Arpini - Componente (Relatore)
Giammaria Camici - Componente
Monica De Vergori - Componente
Nicola Ruggiero - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 23 luglio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 33148/808pf25-26/GC/DP/ff del 22 giugno 2026, depositato il 23 giugno 2026, nei confronti del sig. Massimo Giovinazzo e della società SSD ARL Celle Varazze FBC, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 22 giugno 2026 n. 33148/808pf25-26/GC/DP/ff, depositato il 23 giugno 2026, la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

1.- il sig. GIOVINAZZO Massimo, tecnico UEFA C, all'epoca dei fatti tesserato quale allenatore in prima per la società S.S.D. A.R.L. Celle Varazze F.B.C., dimissionario a decorrere dal 13.2.2026

per rispondere:

della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, al termine dell'incontro Virtus Sanremese Calcio – Celle Varazze F.B.C. dell'1.2.2026, valevole per il girone A del Campionato Under 17 Regionali, nelle immediate vicinanze dello spogliatoio assegnato all'arbitro, estratto dalla tasca dei pantaloni "un coltello da cucina di lunghezza complessiva di circa venti centimetri" e proferito all'indirizzo del direttore di gara sig. V.P. la seguente frase intimidatoria e minacciosa: "Ti sei divertito in campo, adesso te la faccio pagare"; episodio accaduto in un contesto temporale successivo rispetto a quello in cui lo stesso allenatore sig. Giovinazzo Massimo ha posto in essere nei confronti del predetto direttore di gara altra condotta della stessa natura già sanzionata dal Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria della L.N.D. con provvedimento pubblicato sul Comunicato

Ufficiale n. 53 del 5.2.2026, circostanza rilevante ai fini dell'applicazione della recidiva di cui all'art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;

2. – la società S.S.D. A.R.L. Celle Varazze F.B.C. a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Giovinazzo Massimo, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La fase istruttoria

In data 19.2.26, la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 808pf25-26, avente ad oggetto: "Segnalazione del Presidente del Comitato Arbitri Liguria in ordine alle condotte intimidatorie subite dall'arbitro Vittorio Perillo in occasione della gara Virtus Sanremese Calcio - Celle Varazze F.B.C. del 1° febbraio 2026".

Il procedimento traeva origine da una nota del Presidente del Comitato Arbitri Liguria, Sig. Marco Ivaldi, pervenuta alla Procura Federale in data 13.2.2026, nella quale veniva segnalato che, in data 1.2.26, il Presidente Sezione Aia di Imperia, Sig. Gianluca Morelli, gli comunicava di essere stato informato dall'O.A., Sig. Francesco Cascone, designatore della Sezione di Imperia che l'AE Vittorio Perillo "dopo aver diretto la gara di campionato Virtus Sanremese Calcio - Celle Varazze F.B.C. aveva riscontrato problemi per la propria sicurezza al rientro negli spogliatoi, rendendo necessario l'intervento della Forza Pubblica". Veniva altresì evidenziato che il Presidente Morelli aveva tempestivamente contattato l'arbitro, il quale confermava di essere stato minacciato dall'allenatore della squadra ospite, sig. Massimo Giovinazzo, il quale, nell'occasione, brandiva un coltello. A seguito di tale evento l'arbitro contattava il 112 e sul posto interveniva sia la Polizia di Stato che i Carabinieri. Precisava altresì che il Presidente Morelli aveva "offerto supporto all'arbitro Perillo per la redazione del rapporto di gara, ma quest'ultimo declinava l'ausilio,



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

provvedendo alla stesura e all'invio in autonomia"

Come precisato nella suddetta nota, in data 5.2.26, il Giudice Sportivo irrogava al Sig. Giovinazzo la squalifica fino al 19.3.26, per aver spintonato l'arbitro a fine gara, senza però riferire alcunché dei gravi fatti narrati dal Perillo al suo Presidente e all'Avv. Villa, referente regionale della Commissione Esperti legali. Il Presidente acquisiva quindi il referto arbitrale, avvedendosi che nulla di quanto asserito verbalmente dall'arbitro era stato riportato.

Alla luce della nota suddetta, la Procura Federale acquisiva la copia del referto arbitrale nel quale non veniva fatto cenno alcuno delle minacce ricevute dall'arbitro, né tantomeno dell'uso di un coltello.

Veniva inoltre acquisita l'Informativa di reato redatta dal Commissariato di Sanremo e trasmessa, in relazione al reato di cui all'art. 336 c.p., alla Procura della Repubblica di Imperia, che autorizzava il rilascio dei relativi atti istruttori.

Dall'informativa di reato emergeva che il Perillo, non appena sopraggiunti gli Operanti, li informava di essere stato minacciato da due dirigenti della Celle Varazze, poi identificati, mentre erano intenti a salire sul pullman, nei Sigg.ri Giovinazzo Massimo e Dante Alessandro Emilio.

Successivamente all'identificazione e all'allontanamento del pullman, veniva quindi assunto a Sit l'arbitro Perillo, il quale dichiarava di essere stato insultato al termine della gara dall'allenatore Giovinazzo, il quale lo avrebbe poi atteso fuori dagli spogliatoi e minacciato con un coltello da cucina estratto dai pantaloni; non ricordava però il tenore delle minacce a causa dell'agitazione. Riferiva altresì che, impaurito per l'accaduto, si rifugiava nello spogliatoio, ove veniva raggiunto da altro soggetto che *"iniziava a minacciarmi e forzare la porta per raggiungermi. A quel punto sono uscito e abbiamo avuto una discussione accesa dove hanno partecipato più soggetti"*.

Successivamente il Perillo, contattato dagli operanti riferiva di non essere intenzionato a sporgere formale denuncia nei confronti dei soggetti coinvolti.

A seguito delle indagini delegate dalla Procura di Imperia, in data 4.3.26, il Perillo veniva nuovamente assunto a Sit, ove precisava che, nel recarsi nello spogliatoio per firmare le distinte, aveva ricevuto gravi minacce da alcuni genitori della squadra ospite, poi allontanati dal magazziniere; in tale contesto, il Giovinazzo aveva estratto un coltello da cucina con il manico nero di lunghezza totale di circa 20 cm *"mostrandomelo in modo palese e subito dopo riponendolo nella tasca, senza dire nulla. Gesto che seguito ai precedenti insulti ho percepito come una minaccia"*. Precisava inoltre che *"li in zona saranno rimasti 5 o 6 genitori, qualcuno si stava allontanando e nel mentre il Giovinazzo ha estratto il coltello era molto vicino a me, credo che nessuno lo abbia visto"*.

Veniva inoltre assunto a Sit il Sig. Vincenzo Di Antonio, custode del campo, che riferiva che, al termine della gara, nell'area antistante gli spogliatoi, *"è iniziata la disapprovazione dell'allenatore e del dirigente della Celle Varazze verso l'arbitro. Erano insulti e parolacce "figlio di puttana non esci di qua", Dapprima ad una certa distanza, poi sono venuti vicini agli spogliatoi. Mi sono messo in mezzo e l'arbitro è entrato nello spogliatoio riservato a lui..... Prima che il ragazzo arbitro si chiudesse nello spogliatoio gli ho suggerito di chiamare le ff.oo.. Nel frattempo i due agitati si sono allontanati e sono usciti nel cortile antistante gli spogliatoi". In merito alla presenza di un coltello riferiva di non aver visto nulla e sullo stato d'animo dell'arbitro "Era agitato, confuso e nervoso non mi è sembrato però che avesse paura"*.

Acquisiti i suddetti atti istruttori, la Procura Federale procedeva all'audizione del Sig. Perillo, il quale chiariva che l'episodio che aveva condotto alla squalifica del Giovinazzo era intervenuto quando si trovavano ancora sul campo da gioco, mentre le minacce *"nelle immediate vicinanze del mio spogliatoio, una volta lasciato il campo da gioco. Ho incrociato il signor Giovinazzo fuori dalla porta del mio spogliatoio, dopo che io avevo già consegnato le distinte di gara ai dirigenti delle rispettive squadre e loro si erano allontanati nei rispettivi spogliatoi. A questo punto mi sono imbattuto nel signor Giovinazzo il quale si trovava fuori dal mio spogliatoio. In questo frangente lui ha estratto un coltello dalla tasca dei pantaloni e ha profferito nei miei confronti frasi quali "ti sei divertito in campo adesso te la faccio pagare"*". Riferiva inoltre di aver chiesto l'intervento delle forze dell'ordine, giunte di lì a breve. In merito alla circostanza riferita agli Operanti di un altro soggetto che avrebbe tentato di forzare la porta dello spogliatoio precisava: *"non si trattava di un dirigente né di una persona singola, ma di più soggetti riconducibili ai tifosi del Celle Varazze che avevo visto sugli spalti nel corso della gara"*. Sulla presenza del Sig. Alessandro Emilio Dante riferiva di non ricordarlo in distinta e comunque di non ricondurlo ai fatti segnalati.

Veniva poi disposta l'audizione del Sig. Giovinazzo, il quale si limitava a confermare di aver protestato con l'arbitro a fine partita, avendo, a suo dire, terminato la gara con qualche minuto di anticipo rispetto al recupero assegnato e non appena la squadra di casa aveva pareggiato. Negava qualsiasi minaccia proferita nell'area spogliatoi.

Il Sig. Ion Mirea, dirigente della Virtus Sanremese, nel corso dell'audizione non era in grado di riferire nulla in merito ai fatti occorsi essendosi allontanato prima del termine della gara.

In sede di audizione, il Sig. Alessandro Gherzi, dirigente della Virtus Sanremese, precisava di aver svolto il ruolo di assistente di linea e di non aver udito insulti nei confronti del direttore di gara. Precisava che, al termine della gara, l'allenatore della Celle Varazze aveva veementemente protestato per la fine anticipata della gara. Appena rientrato negli spogliatoi, si era recato dall'arbitro per ritirare i documenti e quest'ultimo gli chiedeva di non allontanarsi temendo che la situazione con gli ospiti potesse degenerare. Mentre ritirava la documentazione, con la porta aperta, il dirigente della Celle Varazze parlava con il custode del campo (che lamentava dei danni ai bagni) e nell'area ivi adiacente si trovavano un paio di persone oltre al Giovinazzo, il quale, distante circa 10-15 mt., ripetutamente rivolgeva all'arbitro *"minacce del tipo Tu a casa vivo non ci torni"*. Dopo circa 10 minuti tornava dall'arbitro e, avendo appreso della richiesta di intervento delle Forze dell'ordine, decideva di stazionare nell'area riservata



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

adiacente agli spogliatoi, ove sentiva “che Giovinazzo diceva all’arbitro che avrebbe chiamato la Polizia e l’arbitro gli rispondeva dicendo che già l’aveva chiamata lui. Non ho sentito altri insulti o minacce verso l’arbitro”. Successivamente l’arbitro gli riferiva di essere “stato minacciato da Giovinazzo con una lama”. Precisava infine che i tifosi ospiti si trovavano fuori dall’area riservata e nessuno di loro aveva avuto ivi accesso.

Veniva quindi disposta l’audizione del Sig. Vincenzo Di Antonio, custode dell’impianto sportivo, il quale ricordava gli insulti proferiti a fine gara all’arbitro dal Giovinazzo e da un altro dirigente che lo avrebbe anche minacciato con espressioni “*tipo non esci di qua. Questa persona l’ho vista portare via le borse con le maglie e il materiale di gioco all’esterno della struttura dove era parcheggiato il pullman. C’erano ancora altri due tesserati che però hanno tenuto un comportamento più tranquillo.... Questi insulti e minacce sono proseguiti anche davanti alla porta dello spogliatoio dell’arbitro. L’arbitro era sulla porta del suo spogliatoio ed ascoltava le ingiurie e gli insulti che gli venivano rivolti dai due tesserati. Ad un certo punto l’arbitro è rientrato nel suo spogliatoio e i due tesserati sono usciti dalla struttura e sono andati nel piazzale dell’area riservata, continuando ingiurie e insulti nei confronti dell’arbitro. Io sono andato dall’arbitro e gli ho chiesto se andava tutto bene. Lui mi ha detto che avrebbe voluto che intervenissero le forze dell’ordine. Parlando con l’arbitro lui mi ha detto che più tardi doveva dirigere un’altra partita ed io gli ho suggerito di farsi sostituire perché lo vedevo agitato e provato da tutta questa situazione....Nel frattempo i due tesserati avevano sentito dire che stavano per intervenire le forze dell’ordine così sono usciti dall’area riservata e si sono diretti all’esterno dove era parcheggiato il loro pullman...*”. Riferiva altresì che l’arbitro non gli aveva parlato di un coltello e che i tifosi ospiti, pur entrati nell’area riservata, erano tranquilli e non avevano avuto accesso agli spogliatoi.

Il Sig. Luciano Donsanto, dirigente della Virtus Sanremese, riferiva in audizione che, al momento di rientrare nell’area spogliatoi, notava la presenza di due dirigenti della squadra ospite, mentre l’allenatore era nel suo spogliatoio. Ricordava che uno dei due dirigenti si lamentasse per la conduzione della gara. “*Ad un certo punto l’arbitro è uscito dal suo spogliatoio ed ha chiamato a sé sia me che questo dirigente del Cella Varazze, per cui penso che lui fosse il dirigente accompagnatore della squadra ospite. Ci ha fatto entrare nel suo spogliatoio ci ha dato la documentazione di gara. Nel frattempo, il dirigente di cui ho parlato prima continuava a polemizzare con l’arbitro per le tante espulsioni e ammonizioni dei loro tesserati. A quel punto l’arbitro lo ha cortesemente invitato ad uscire ed ha tenuto me nel suo spogliatoio. Mi ha detto genericamente che era stato minacciato e che aveva timore ad uscire. Gli ho suggerito di chiamare le forze dell’ordine e lui mi ha risposto che già lo aveva fatto. In quel momento Gherzi Alessandro era fuori dallo spogliatoio, nel piazzale antistante. Sono uscito fuori nel piazzale il dirigente era sempre all’esterno, imbestialito, agitato, molto nervoso e continuava a lamentarsi.... Io non ho visto l’allenatore della squadra ospite fuori gli spogliatoi che insultava l’arbitro. Dal momento in cui io sono entrato nell’area riservata, dopo la fine della gara, non ho mai visto l’allenatore del Cella Varazze fuori dagli spogliatoi e pertanto non l’ho sentito insultare e minacciare l’arbitro così fino a quando sono andato via.... Non ho visto Giovinazzo minacciare l’arbitro con un coltello, non ho visto alcun coltello. Preciso che nemmeno l’arbitro quando sono andato nel suo spogliatoio mi ha parlato di una minaccia con un coltello.*”

In sede di audizione il Sig. Alessandro Dante, dirigente della Cella Varazze, riferiva di aver svolto il ruolo di assistente di linea dal lato tribuna e che il Sig. Guido Colletta era il dirigente accompagnatore. Confermava di aver ritirato i documenti di gara insieme ad un dirigente della squadra di casa, ma negava di aver pronunciato insulti o minacce. Precisava inoltre che nella stanza dell’arbitro erano entrati anche i Sigg. Colletta, e Lorenzo Perelli, il quale veniva invitato ad uscire in quanto non presente in distinta.

Il Sig. Guido Colletta, dirigente della Cella Varazze, in sede di audizione, confermava di essere il dirigente accompagnatore e di aver allontanato l’allenatore Giovinazzo fuori dal campo dopo l’espulsione comminata dal direttore di gara. Negava di aver rivolto insulti o minacce all’arbitro, con il quale non aveva neanche parlato. Si era recato dall’arbitro a prendere i documenti, ma ivi trovava un dirigente della squadra di casa, il Sig. Dante ed il Sig. Perelli e pertanto si allontanava e si dirigeva nel piazzale antistante la struttura ove trovava il Giovinazzo. Con quest’ultimo ed il custode dello stadio si recava a visionare i bagni che presentavano un piccolo danno.

Il Sig. Perelli, in sede di audizione, precisava di aver assistito alla gara dalla tribuna, per poi recarsi a fine partita nello spogliatoio dell’arbitro per chiedere spiegazioni per l’espulsione dell’allenatore “*L’arbitro mi ha riferito che l’allenatore gli aveva appoggiato una mano sul petto con fare minaccioso lui l’aveva espulso. All’interno dello spogliatoio erano presenti il signor Dante Alessandro e un dirigente della Virtus Sanremese.. Il custode dell’impianto sportivo che era nei pressi della porta dello spogliatoio dell’arbitro mi ha invitato ad uscire dalla struttura perché non ero in distinta cosa che ho subito fatto*”.

All’esito dell’attività istruttoria, rilevata la sussistenza di violazioni disciplinari, in data 11.5.26, la Procura Federale notificava la comunicazione di conclusione indagini agli odierni deferiti.

A seguito della notifica, l’Avv. Cesare Putignano, difensore del deferito, faceva pervenire memoria difensiva con la quale contestava le violazioni ascritte al proprio assistito, sottolineando l’inattendibilità delle diverse e contraddittorie dichiarazioni rese dall’arbitro, peraltro confliggenti con quanto riportato nel referto di gara. Evidenziava altresì come la circostanza del possesso del coltello non avesse trovato conferma alcuna nelle risultanze istruttorie, ma fosse smentita da tutti i soggetti sentiti sia dalla Polizia Giudiziaria, che dalla Procura Federale. Invocava inoltre l’applicazione del principio del ne bis in idem, essendo i fatti di cui alla contestazione avvenuti contestualmente a quelli oggetto della squalifica del Giudice sportivo.

Concludeva pertanto con richiesta di archiviazione e, in subordine, chiedeva procedersi all’audizione di tutti i tesserati della Cella Varazze relativamente alla circostanza del possesso del coltello da cucina.



La Procura Federale, non ritenendo le argomentazioni addotte idonee a scalfire l'impianto accusatorio, in data 22.6.26, procedeva alla notifica dell'atto di deferimento.

La fase predibattimentale

Disposta la convocazione delle parti per l'udienza del 23 luglio, ritualmente notificata, il Sig. Giovinazzo faceva pervenire, a mezzo del proprio difensore, Avv. Putignano, memoria difensiva con la quale reiterava le argomentazioni già dedotte con la precedente memoria, contestando l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal Direttore di gara, confutate da tutte le altre risultanze. Reiterava altresì la richiesta di audizione di tutti i tesserati della Cella Varazze sulla circostanza del possesso del coltello. Analoga memoria veniva depositata nei termini di rito dalla Cella Varazze, a mezzo del difensore Avv. Anna Cerbara, la quale, nel riportarsi alla memoria versata in atti nell'interesse del Sig. Giovinazzo, evidenziava le incongruità delle diverse versioni rilasciate dall'arbitro sui fatti occorsi e, soprattutto, l'assenza di riscontri idonei a fondare il giudizio di responsabilità.

Il dibattimento

All'udienza del 23.7.26, svoltasi in videoconferenza, partecipavano l'Avv. Nicola Pagnotta per la Procura Federale, l'Avv. Anna Cerbara, in difesa della società SSD ARL Cella Varazze FBC, e l'Avv. Andrea Frascaerelli, giusta delega dell'Avv. Cesare Putignano, in difesa del sig. Massimo Giovinazzo, presente anche personalmente.

Il Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, dava la parola al rappresentante della Procura Federale, il quale, nel riportarsi all'atto di deferimento, evidenziava come il Giovinazzo avesse già manifestato un comportamento aggressivo nei confronti del Direttore di Gara, sanzionato dal Giudice sportivo con CU 53, con conseguente contestazione della recidiva.

Concludeva pertanto per l'accoglimento del deferimento, con l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- Per il Sig. Giovinazzo mesi 12 di squalifica – 9 mesi per la violazione ascritta e mesi 3 per la recidiva;
- Per la Cella Varazze € 1.500,00 di ammenda.

Prendeva poi la parola l'Avv. Frascaerelli, il quale ribadiva quanto evidenziato nella memoria difensiva, alla quale si riportava, evidenziando come il fatto contestato non fosse stato neanche inserito nel referto di gara; concludeva pertanto con richiesta di proscioglimento e, in subordine, chiedeva procedersi ad integrazione istruttoria con l'audizione dei testi indicati in memoria. In estremo subordine chiedeva l'applicazione del minimo edittale.

Interveniva poi l'Avv. Cerbara, la quale si riportava alla memoria versata in atti, chiedendone l'accoglimento.

La decisione

Preliminarmente, il Tribunale ritiene inammissibili e comunque irrilevanti le prove testimoniali richieste nella memoria versata in atti dal deferito e reiterate in sede di conclusioni.

Come è noto il processo sportivo, attese le esigenze di celerità ed il criterio di informalità cui è improntato, si svolge sulla base delle prove precostituite, delle evidenze documentali e delle deduzioni difensive delle parti, rispetto alle quali la prova testimoniale rimane, comunque, un'eccezione.

A conferma di tale assunto soccorre il dato letterale dell'art. 60 CGS comma 1, a norma del quale *la testimonianza.. può essere disposta ..su richiesta di una delle parti o d'ufficio quando dal materiale acquisito emerga la necessità di provvedere in tal senso*".

Nel caso di specie, le prove testimoniali invocate dalla difesa si rivelano superflue e, comunque, inidonee a modificare il quadro probatorio del presente giudizio.

Analogamente va rigettata l'eccezione sulla supposta violazione del ne bis in idem. Sotto tale profilo anche il precedente citato dalla difesa appare inconferente; come è noto la preclusione connessa al "ne bis in idem" è un principio immanente nel nostro Ordinamento che trova fondamento in principi cardine, quali il giusto processo, applicabili anche in sede di giustizia sportiva e garantisce che nessuno possa essere sottoposto ad un procedimento (processo) o punito due volte per lo stesso fatto.

Conformemente ai pacifici arresti della giurisprudenza penale, la preclusione processuale derivante dal divieto di "bis in idem" opera solo allorché i fatti storici già giudicati, considerati nella loro dimensione storico-naturalistica, siano gli stessi di quelli oggetto del nuovo giudizio. (ex pluris Cass VI Pen. 32057/25)

Attesa l'evidente diversità della condotta materiale ascritta all'odierno deferito rispetto a quella giudicata dal Giudice sportivo, l'eccezione appare quindi priva di pregio.

Tanto premesso, nel merito, il Collegio, esaminati gli atti e sentite le parti comparse, ritiene accertata la responsabilità dei deferiti nei limiti appresso indicati.

Occorre preliminarmente osservare che la condotta aggressiva e minacciosa serbata dall'allenatore Sig. Giovinazzo abbia trovato riscontro nelle risultanze istruttorie, che, univocamente, hanno rivelato come il predetto, estremamente irritato, a tacer d'altro, per la conduzione della gara da parte dell'arbitro Perillo, una volta rientrati negli spogliatoi, lo abbia ripetutamente insultato e minacciato, peraltro dopo aver già posto in essere sul campo da gioco la condotta sanzionata dal Giudice Sportivo,

Tale circostanza, lamentata dal Direttore di gara, trova piena conferma nelle univoche dichiarazioni rilasciate, sia alla Procura



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Federale che alla Polizia Giudiziaria, dai soggetti auditi e, in particolare, dai Sigg.ri Di Antonio e Gherzi: il Sig. Vincenzo Di Antonio, custode del campo, in sede di Sit riferiva che, al termine della gara, nell'area antistante gli spogliatoi, *“è iniziata la disapprovazione dell'allenatore e del dirigente della Cella Varazze verso l'arbitro. Erano insulti e parolacce “figlio di puttana non esci di qua”; Dapprima ad una certa distanza, poi sono venuti vicini agli spogliatoi. Mi sono messo in mezzo e l'arbitro è entrato nello spogliatoio riservato a lui.....”*; tale ricostruzione è stata altresì confermata anche davanti alla Procura Federale, alla quale riferiva di ricordare gli insulti proferiti a fine gara all'arbitro dal Sig. Giovinazzo e da un altro dirigente con espressioni *“tipo non esci di qua. ...Questi insulti e minacce sono proseguiti anche davanti alla porta dello spogliatoio dell'arbitro. L'arbitro era sulla porta del suo spogliatoio ed ascoltava le ingiurie e gli insulti che gli venivano rivolti dai due tesserati”*.

Di medesimo tenore la ricostruzione dei fatti offerta dal Sig. Gherzi, dirigente della Virtus Sanremese, che ricordava come l'allenatore Giovinazzo avesse rivolto ripetutamente all'arbitro *“minacce del tipo Tu a casa vivo non ci torni”*.

Occorre altresì evidenziare che proprio il tenore e la reiterazione di tali espressioni ingiuriose e minacciose aveva indotto l'arbitro a contattare le Forze dell'Ordine, nonché a riferire le intimidazioni ricevute sia agli operanti che ai dirigenti della squadra di casa, ai quali aveva financo richiesto di non allontanarsi.

Sotto tale profilo, le dichiarazioni del Giovinazzo, il quale ha recisamente negato di aver proferito minacce, convergono invero nel collocarlo nei pressi dello spogliatoio dell'arbitro per lamentarsi della direzione di gara *“non ho minacciato l'arbitro ma gli ho chiesto semplicemente se mi spiegava finalmente perché aveva interrotto il recupero tre minuti prima..sicuramente ho alzato il tono della voce ma solo per farmi sentire visto che eravamo distanti”*.

Anche sotto il profilo della prova logica, non appare credibile quanto riferito dal deferito sul tono civile delle sue doglianze, atteso il suo evidente stato di agitazione, confermato da tutti i soggetti auditi, causato, a suo dire, dalla direzione arbitrale e dalla patita espulsione.

Accertata pertanto la condotta ingiuriosa e minacciosa serbata dall'allenatore Giovinazzo, espressamente contestata nell'inculpazione, non può invece ritenersi provato, secondo lo standard probatorio richiesto nel procedimento sportivo, che il deferito abbia brandito un coltello da cucina a fini intimidatori.

Come è noto, è principio consolidato nella Giurisprudenza endo ed esofederale che, per l'affermazione della responsabilità di un soggetto incolpato di una violazione disciplinare, sia sufficiente, nell'ambito della giustizia sportiva, anche per i minori poteri di cui dispone l'organo giudicante e per la rapidità con cui è necessario dirimere le controversie, un grado di certezza inferiore all'esclusione di “ogni ragionevole dubbio”, necessario nel processo penale, purché l'accertamento sia comunque idoneo a far acquisire una “ragionevole certezza” in ordine alla commissione dell'illecito.

Tale grado di preponderante certezza, sia pure inferiore rispetto allo standard processualpenalistico, “deve pur sempre essere conseguito sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, tali da condurre ad un ragionevole affidamento in ordine alla sussistenza della violazione contestata, e pertanto corrispondenti a dati di fatto certi e non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza.” (ex pluris, SS.UU., n. 51/2025-2026; Collegio di garanzia dello Sport, SS.UU., n. 6/2016).

Facendo buon governo di tale criterio ermeneutico, il Tribunale non ravvisa, nel caso di specie, con il necessario grado di preponderante certezza, elementi probatori sufficienti a suffragare l'ipotesi accusatoria avanzata nei confronti del deferito in ordine al possesso di un coltello da cucina.

Occorre infatti rilevare che nessuna delle prove dichiarative raccolte conforta tale ipotesi accusatoria, laddove le genuine e credibili dichiarazioni rilasciate in particolare dai dirigenti della squadra di casa, pur ricostruendo una situazione di agitazione e confusione nell'area spogliatoi, connotata da veementi proteste e ripetute minacce nei confronti del direttore di gara, convergono nell'escludere che, in tale contesto, qualcuno, oltre all'arbitro, abbia visto il Giovinazzo brandire qualsivoglia arma da taglio.

Sotto tale profilo occorre rilevare che, seppur, al pari del processo penale, le dichiarazioni della persona offesa possano da sole fondare l'affermazione di responsabilità dell'imputato/deferito, le stesse devono pur sempre essere sottoposte ad una verifica di credibilità soggettiva e di attendibilità intrinseca. Tale principio è altresì applicabile anche per le dichiarazioni rilasciate da un arbitro, soprattutto laddove, come nel caso di specie, non siano riportate nel referto di gara, che, per sua natura e ai sensi dell'art. 61 CGS, gode di fede privilegiata.

Nella vicenda in esame non può non rilevarsi che, come evidenziato nelle memorie difensive, le stesse dichiarazioni rilasciate dall'arbitro in tre occasioni, agli Operanti del Commissariato di Sanremo, alla PG della Procura di Imperia ed alla Procura Federale, siano tra loro intrinsecamente contraddittorie sui tempi e sui modi di realizzazione della minaccia con l'uso dell'arma.

Occorre preliminarmente ricordare che le risultanze istruttorie hanno evidenziato un clima di forte contestazione nei confronti del giovane arbitro, sviluppatosi all'esterno del suo spogliatoio ed accompagnato da insulti e minacce proferite anche da un non meglio precisato dirigente della Cella Varazze (*iniziava a minacciarmi e forzare la porta per raggiungermi*) a seguito delle quali si determinava ad uscire dallo spogliatoio (*e abbiamo avuto una discussione accesa dove hanno partecipato più soggetti*). Nonostante tale censurabile condotta, in sede di sit del 4.3.26, il Sig. Perillo dichiarava che *“nessuno in particolare mi ha affrontato direttamente come il mister. In quel momento ero un po' impaurito e agitato, ma non ho mai menzionato un secondo soggetto in particolare”*.

Risulta invero dall'informativa di reato che il Sig. Perillo avesse indicato agli operanti due soggetti intenti a salire sul pullman, poi identificati nei Sigg. Giovinazzo e Dante.

In tale caotico contesto, la confusa ricostruzione della tempistica dell'accaduto (prima di rientrare nello spogliatoio, mentre era in



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

corso la consegna delle distinte o successivamente al loro rilascio), nonché sui soggetti coinvolti (escludeva avesse partecipato ai fatti il Sig. Dante – soggetto identificato dagli Operanti unitamente al Giovanazzo - di cui non ricordava la presenza in distinta e che dichiarava di non conoscere, nonostante avesse svolto il ruolo di assistente di linea; riferiva minacce fuori dal suo spogliatoio da parte di alcuni genitori, la cui presenza in quell'area è stata esclusa dai soggetti auditi), pur certamente giustificata dalle ingiurie e minacce ricevute all'esito di una gara segnata da ben 6 espulsioni nei confronti della squadra ospite, oltre che dalla giovane età, non appare idonea a fondare, da sola ed in assenza di qualsivoglia riscontro, un giudizio di responsabilità nei confronti del deferito,

Sotto il profilo probatorio va altresì rilevato che il possesso del coltello da cucina non era stato segnalato dall'arbitro né in occasione della chiamata al 112, né al momento dell'arrivo degli Agenti, né, tantomeno, su referto arbitrale.

Come chiarito nell'informativa di reato, infatti, il direttore di gara non ne aveva fatto cenno alcuno, non consentendo agli operanti alcuna verifica nei confronti dei soggetti indicati come autori delle minacce, avendo riferito tale circostanza solo successivamente, quando il pullman della squadra ospite si era ormai allontanato.

Nella stessa relazione conclusiva della Procura Federale, coerentemente con gli esiti istruttori, viene dato atto come gli insulti e le minacce lamentate dall'arbitro abbiano trovato riscontro nelle altre fonti dichiarative, mentre, in merito alla presenza di un'arma da taglio, viene esclusivamente riportata la dichiarazione del relato del Sig. Ghersi.

Ancor più rilevante a fini probatori appare inoltre l'assenza nel rapporto arbitrale di qualsiasi cenno a quanto avvenuto negli spogliatoi, nonostante la gravità dei fatti lamentati, essendosi ivi limitato a refertare il gesto che aveva condotto all'espulsione dell'allenatore.

Sulla stesura del referto, inoltre, appare significativo ai fini che ci occupano che l'arbitro abbia declinato l'ausilio offertogli, in virtù dei gravi fatti occorsi, dal Presidente della Sezione Aia di Imperia, Sig. Gianluca Morelli, volendo provvedere alla *“stesura e all'invio in autonomia”*.

Appare infatti rilevante come tale anomala circostanza sia stata anche riportata nella segnalazione trasmessa dal Presidente Ivaldi alla Procura Federale, ove veniva rappresentato che, non rinvenendo nel CU 53 del 5.2.26 del Giudice Sportivo alcuna menzione *“dei gravi fatti narrati dal Perillo al suo Presidente e all'Avv. Villa...il Presidente Morelli acquisiva la relazione redatta dal Perillo dalla quale si poteva evincere che non era stato riportato quanto asserito verbalmente..”*.

Occorre infine precisare che, contrariamente a quanto sostenuto nel deferimento al fine di avvalorare la credibilità del dichiarato, il direttore di gara non si era *“determinato a coinvolgere anche il presidente della sezione AIA di appartenenza, rendendolo edotto dell'episodio..”*, ma, come si evince dalla suddetta segnalazione, i fatti erano stati riportati a costui dall'Osservatore Arbitrale Sig. Cascone, designatore della Sezione di Imperia.

Tanto premesso, accertata la responsabilità del deferito limitatamente alle ripetute ingiurie e minacce rivolte al direttore di gara, sotto il profilo sanzionatorio, si ritiene congrua la sanzione di cui al dispositivo.

Occorre infatti rilevare che la condotta del Giovanazzo appare viepiù censurabile in quanto serbata da un allenatore di una squadra giovanile, il cui ruolo trascende la mera guida tecnica per assurgere a figura di riferimento ed esempio per i giovani calciatori.

Nell'applicazione della sanzione, infine, non si ritiene applicabile l'invocata recidiva di cui all'art. 18 CGS; l'istituto in parola, mutuato dal codice penale, ha quale ratio l'esigenza di sanzionare con maggiore severità coloro che, avendo già subito una condanna (sanzione) per fatti analoghi, li reiterino, dimostrando così *“l'insensibilità al trattamento repressivo e rieducativo”* (ex pluris Cass. Pen V 23176/25). Tale circostanza aggravante prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, pur se diversamente formulata rispetto alla disposizione penale, ne condivide la natura special-preventiva e la funzione di deterrente alla reiterazione di comportamenti illeciti. Nel caso di specie, avendo il deferito commesso la violazione contestata in occasione della medesima gara ed in un momento immediatamente successivo alla patita espulsione, appare carente il necessario presupposto dell'ammonimento preventivo, non avendo avuto il tempo di percepire il disvalore della propria condotta, solo successivamente sanzionata dal GS.

Alla responsabilità del deferito, nei limiti sopra chiariti, consegue quella della società di appartenenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Massimo Giovanazzo, mesi 3 (tre) di squalifica;
- alla società SSD ARL Celle Varazze FBC, euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.

IL RELATORE
Antonella Arpini

IL PRESIDENTE
Carlo Sica



Depositato in data 31 luglio 2026

IL SEGRETARIO
Marco Lai